

MARCO PORCEDDU CILIONE

Notaio

Repertorio n. 60587

Raccolta n. 23280

= ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE =

= REPUBBLICA ITALIANA =

L'anno duemilasedici, il giorno 22 (ventidue)
del mese di febbraio.

In Verona, Stradone Porta Palio n. 84, nel mio studio.

Avanti a me dottor Marco Porceddu Cilione, Notaio in Verona,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona,

sono presenti i signori:

- Abrescia Michele, nato a Verona il giorno 19 marzo 1977, re-
sidente a Verona, Via Sottoriva n. 13,

C.F. BRS MHL 77C19 L781A;

- Dindo Stefano, nato a Verona il giorno 20 marzo 1952, resi-
dente a Verona, Via delle Argonne n. 9,

C.F. DND SFN 52C20 L781A;

- Franco Carlo, nato a Mantova il giorno 20 novembre 1941, re-
sidente a Verona, Corso Sant'Anastasia n. 29,

C.F. FRN CRL 41S20 E897P;

- Martello Patrizia, nata a Bevilacqua il giorno 5 giugno
1954, residente a Verona, Via Antonio Locatelli n. 17,

C.F. MRT PRZ 54H45 A837F;

- Zattoni Paolo, nato a Verona il giorno 14 marzo 1953, resi-
dente a Verona, Via Francesco Emilei n. 9,

C.F. ZTT PLA 53C14 L781M.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-
sonale sono io Notaio certo, mi richiedono di redigere il pre-
sente atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto
segue:

= ARTICOLO 1 =

Tra i comparenti viene costituita un'associazione senza scopo
di lucro, di utilità sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 14 novembre 1997 n. 460, denominata "ASSO-
CIAZIONE ANGELI DEL BELLO - Verona".

= ARTICOLO 2 =

L'associazione ha sede in Comune di Verona.

Essa viene attualmente fissata in Verona, Via Santa Felicità
n. 13.

= ARTICOLO 3 =

L'associazione non ha fini di lucro anche indiretto, è aparti-
tica e non confessionale ed ha come scopo esclusivo quello di
tutelare il decoro e di promuovere il senso civico mediante
forme di volontariato urbano, attuando progetti di interesse
collettivo che abbiano esclusivamente finalità di solidarietà,
promozione culturale ed utilità sociale.

Il tutto come meglio precisato all'articolo 4 dell'allegato
statuto.

L'associazione opera nel territorio della Provincia di Verona.

= ARTICOLO 4 =

L'associazione è retta dallo statuto che, consegnatomi dai
comparenti, firmato dagli stessi e da me Notaio, al presente

Registrato all'Ufficio
delle Entrate di
VERONA 1
il 23/02/2016
al N. 3220
Serie 1T
€ 200,00

atto si allega sub A), per formarne parte integrante e sostanziale, previa concorde dispensa datami dal darne lettura.

= ARTICOLO 5 =

I comparenti deliberano di affidare l'amministrazione dell'associazione ad un Consiglio Direttivo, composto di cinque membri, che resterà in carica per i primi cinque anni, composto dai soprageneralizzati comparenti, i quali accettano e dichiarano di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità od ineleggibilità prevista dalla legge.

Seduta stante vengono all'unanimità designati a ricoprire le cariche sociali i signori:

Presidente - Stefano Dindo;

Vicepresidente - Michele Abrescia;

Segretario - Paolo Zattoni;

Tesoriere - Patrizia Martello;

Consigliere - Carlo Franco.

= ARTICOLO 6 =

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su un foglio occupato per una facciata oltre parte della presente, io Notaio ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono qui in calce, nonché in calce ed a margine dell'allegato statuto, alle ore quindici e minuti quarantacinque.

F.to Michele Abrescia

F.to Stefano Dindo

F.to Carlo Franco

F.to Patrizia Martello

F.to Paolo Zattoni

F.to Marco Porceddu Cilione Notaio (L.S.)

Allegato "A" all'atto repertorio n. 60587/23280

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ANGELI DEL BELLO - VERONA" - ONLUS

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'Associazione senza scopo di lucro, confessionale e apartitica di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14 novembre 1997, n. 460, sotto la denominazione "ANGELI del BELLO Verona" (d'ora in avanti, "Associazione").

L'associazione è affiliata alla Fondazione Angeli del Bello di Firenze, proprietaria del marchio e del logo "Angeli del Bello".

In caso di cessazione dell'affiliazione, con relativa licenza di utilizzo del marchio e del logo, l'Associazione dovrà mutare la propria denominazione.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Verona.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Oggetto

L'Associazione persegue esclusivamente obiettivi di carattere sociale, culturale e solidale intendendo per tali obiettivi quelli previsti dai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del comma uno dell'articolo 10 del D.Lgs 14 novembre 1997 n. 460, con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di tutelare il decoro e promuovere il senso civico mediante forme di volontariato urbano attuando progetti di interesse collettivo che abbiano esclusivamente finalità di solidarietà, promozione culturale e utilità sociale.

L'Associazione:

- a) tutela, promuove e valorizza il contesto urbano, ivi inclusi i beni di interesse storico e artistico;
- b) tutela e valorizza la natura, l'ambiente i parchi e i giardini, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22;
- c) contribuisce alla formazione di specifiche professionalità, o alla riqualificazione professionale, anche attraverso progetti comuni con enti formativi ed istituzioni culturali locali, nazionali ed estere;
- d) riscopre attraverso qualificate iniziative la memoria storica della città, dei comuni limitrofi e del Paese.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, O.N.G., enti pubblici e privati. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione sostiene ed attua, tra le altre, le seguenti iniziative:

- 1) attività di analisi, ricerca e documentazione di tipo storico e artistico nonché diffusione dei risultati di tali atti-



vità con l'ausilio di strumenti editoriali e multimediali, realizzazione di mostre, promozione e gestione di attività e servizi culturali e ricreativi, biblioteche, archivi;

2) promozione del turismo locale mediante la proposta di itinerari archeologici-naturalistici alternativi ai flussi consueti;

3) sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali, attraverso la predisposizione di progetti tesi a valorizzare lo sviluppo e la gestione sostenibile delle aree di interesse ambientale, storico, artistico e archeologico, nonché mediante l'interazione con ogni Istituzione ed Autorità italiana ed estera. Tali progetti ricomprendono, in un elenco non esaustivo, attività di educazione ambientale, apertura di giardini e parchi, vigilanza sul decoro, mantenimento del decoro di strade, piazze e giardini, cura di aree verdi, strade, piazze, monumenti ed edifici, copertura di scritte murarie, rimozione di adesivi, eccetera;

4) attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza della storia del territorio effettuata mediante la promozione della formazione professionale e l'organizzazione di attività culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione; promozione, anche mediante collaborazione con enti di formazione, di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici e consulenze teorico-pratiche, in settori diversificati (archeologia, ricerca storica, pittura, scultura, restauro, teatro, animazione, igiene ambientale, ecologia, eccetera);

5) promozione di eventi e manifestazioni per stimolare l'adesione di volontari e la raccolta fondi, nonché partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo alla loro realizzazione;

6) stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e la conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statuari.

Fintanto che sussisteranno i requisiti richiesti dal D.Lgs 460/97, l'Associazione "ANGELI del BELLO Verona" utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o acronimo "ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nella comunicazione al pubblico.

L'ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 (trenta) giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità ONLUS.

Art. 5 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote di iscrizione;

b) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

c) erogazioni liberali da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;

- d) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- e) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali;
- f) entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o eventi culturali;
- g) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 6 - Domanda di Ammissione a Socio.

Possono divenire soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e che dichiarino con la domanda di iscrizione di voler partecipare alla vita associativa, nonché di accettare lo Statuto dell'Associazione, il suo codice etico, le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni, nonché gli altri regolamenti che dovessero essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Sin dalla presentazione della domanda ciascun volontario è ammesso a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, con esclusione della partecipazione alle assemblee la quale sarà subordinata alla delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo da effettuarsi entro centoventi giorni dalla sua presentazione.

Gli associati si distinguono in:

- Soci fondatori promotori, cioè coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- Soci ordinari, cioè coloro i quali, presa visione dello statuto e previa domanda ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano ammessi a soci dal Consiglio Direttivo;
- Soci onorari, cioè coloro che, in virtù delle iniziative e delle attività svolte a favore dell'Associazione, siano ritenuti dal Consiglio Direttivo particolarmente benemeriti.

Ogni associato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Sono eleggibili alle cariche sociali:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari purché abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un anno,

ed entrambi purché:

- a) non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- b) non siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;



c) non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari diversi dall'avvertimento;

d) siano in regola con il pagamento della quota associativa e con altri eventuali oneri connessi alla qualifica di socio.

Art. 7 - Sostenitori dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta di un albo dei sostenitori dell'Associazione.

Può essere sostenitore, anche senza divenire socio dell'Associazione, chiunque, condividendone le finalità, intenda sostenere l'attività dell'Associazione mediante un contributo di denaro stabilito nel minimo dal Consiglio Direttivo, ovvero altra utilità ritenuta rilevante dal Consiglio Direttivo.

La domanda di iscrizione all'Albo dei Sostenitori è presentata al Consiglio Direttivo, che provvede all'esame nei successivi trenta giorni. La qualifica di sostenitore non è incompatibile con quella di socio.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

La qualità di socio viene meno per i seguenti motivi:

a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, fermo l'obbligo di pagare la quota sociale per l'anno in corso;

b) per morosità, qualora il socio non provveda a pagare la quota entro l'anno sociale;

c) per decesso;

d) per esclusione in caso di grave inadempimento agli obblighi sociali, ritenendosi per tali anche ogni condotta contraria al codice etico dell'associazione o che comunque ne leda l'immagine.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata al socio mediante lettera raccomandata o comunicazione analoga (esempio PEC); contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro quindici giorni dalla comunicazione.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

Tutte le attività hanno luogo nelle forme e con le modalità disciplinate nei regolamenti adottati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto:

- di frequentare la sede sociale;
- di partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dell'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 10 - Quote associative e contributi

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Le quote sono inoltre dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato.

Art. 11 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 12 - Assemblea dei soci

a) L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti ad intervenire.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile successivo a quello della chiusura dell'esercizio ovvero entro il 30 giugno in caso di giustificati motivi, per l'approvazione della relazione dell'attività e del rendiconto economico finanziario dell'anno sociale, proposti dal Consiglio Direttivo ed in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

b) La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo e di almeno 3/5 (tre quinti) degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione dovrà essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea dovrà tenersi entro centoventi giorni dalla convocazione. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

c) L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti. La convocazione deve essere comunicata ai soci con mezzi idonei e di prassi, inclusa la e-mail. L'affissione nella bacheca della sede sociale operativa

dell'Associazione dell'avviso della convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, conferisce pubblicità legale alla convocazione.

Gli inviti e gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

d) L'Assemblea ordinaria approva annualmente il rendiconto consuntivo. Esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell'Assemblea ed i resoconti economici e finanziari dovranno poi essere trascritti nell'apposito libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

e) L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri, eletti dall'Assemblea. Una volta eletto, il Consiglio Direttivo, su convocazione del Consigliere più anziano da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dall'elezione assembleare, nominerà al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggioronni, in regola con il pagamento delle quote associative e che rispettino i requisiti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza formalità.

Esso delibera validamente con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- stabilisce il programma delle attività sociali;
- redige il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa allo stesso;
- decide l'importo della quota associativa annuale e delle quote suppletive per specifiche attività o servizi;
- decide sulle eventuali sanzioni disciplinari;
- elabora e propone all'Assemblea per l'approvazione Regolamenti interni;
- definisce e stipula protocolli di affiliazione e accordi di collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, istituti, fondazioni, agenzie,;
- stabilisce l'eventuale contributo minimo per essere ammessi nell'albo dei sostenitori;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci e dei sosteni-

tori;

- stabilisce la sede dell'Associazione, purché nel Comune di Verona;

- può attribuire incarichi specifici a uno o più consiglieri e nominare un direttore stabilendone i poteri.

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali.

In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla nomina del sostituto. Tale nomina avrà durata sino alla successiva assemblea dei soci, che provvederà all'elezione del sostituto, il quale rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Le sanzioni disciplinari sono:

- l'avvertimento;
- la censura;
- l'esclusione.

L'avvertimento e la censura consistono in un rimprovero formale mosso al socio in forma scritta.

La censura consiste in una contestazione pubblica innanzi all'Assemblea dei soci e, a discrezione del Consiglio Direttivo, divulgabile a terzi. Il provvedimento, similmente all'avvertimento, viene assunto in forma scritta e motivata.

L'avvertimento e la censura si applicano nei casi previsti dall'art. 8 lettera d) del presente statuto, quando le violazioni vengano ritenute di minore gravità.

Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere, a pena di nullità, motivati. Contro di essi, è ammesso il ricorso del socio all'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della società e rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi.

Dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

Convoca e presiede l'assemblea dei soci.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Presenta all'assemblea degli associati il rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale.

Può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo.

Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 15 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto alla scadenza del mandato. Collabora con il Presidente nell'organizzazione e nella gestione di tutte le attività del sodalizio.

Art. 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere prepara lo schema di rendiconto preventivo e consuntivo annuale con la sua relativa relazione, da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Direttivo per il successivo inoltro all'Assemblea ordinaria; tiene aggiornati i documenti contabili ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

ART. 17 - Il Segretario

Il segretario compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; si occupa della corrispondenza con i soci ed i terzi e collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Sodalizio. La carica di Segretario è cumulabile con l'affidamento, da parte del Consiglio Direttivo, di incarichi esecutivi quali quello di Direttore.

Art. 18 - Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Il Tesoriere elabora con cadenza annuale il rendiconto economico-finanziario e la relazione integrativa, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio e li sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa delle attività, approvato a norma del comma precedente, perché essa ne deliberi a sua volta l'approvazione.

Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art.19 - Modifiche allo Statuto

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifiche dello Statuto devono essere presentate all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 3/5 (tre quinti) degli associati.

Le variazioni sono approvate dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Dalla terza convocazione in avanti è sufficiente la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea può decidere lo scioglimento dell'Associazione in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, qualunque sia il numero dei presenti purché gli stessi rappresentino almeno metà degli iscritti.

L'Assemblea nomina contestualmente il liquidatore e designa l'ente destinatario del patrimonio ai sensi del comma successivo.

In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione od

estinzione il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 962. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, deciderà la devoluzione dei beni residuanti, dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 962, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 -

In ottemperanza del D.lgs. 196 del 30/6/2003 sulla "Privacy" (Tutela dei dati personali), gli organi statutari dell'Associazione utilizzeranno i dati dei Soci esclusivamente per promuovere ed informare sulle attività dell'Associazione, previa autorizzazione da parte degli stessi.

La cancellazione dei dati sarà effettuata in qualsiasi momento, previa richiesta degli interessati.

Art. 22 - Foro competente

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Tribunale di Verona.

Art. 23 - Norme e rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e del D.Lgs. 460/1997 e successive modifiche.

Art. 24 - Soci fondatori promotori

Sono soci fondatori promotori di Angeli del Bello Verona:

- Abrescia Michele, nato a Verona il giorno 19 marzo 1977, residente a Verona, Via Sottoriva n. 13,

C.F. BRS MHL 77C19 L781A;

- Dindo Stefano, nato a Verona il giorno 20 marzo 1952, residente a Verona, Via delle Argonne n. 9,

C.F. DND SFN 52C20 L781A;

- Franco Carlo, nato a Mantova il giorno 20 novembre 1941, residente a Verona, Corso Sant'Anastasia n. 29,

C.F. FRN CRL 41S20 E897P;

- Martello Patrizia, nata a Bevilacqua il giorno 5 giugno 1954, residente a Verona, Via Antonio Locatelli n. 17,

C.F. MRT PRZ 54H45 A837F;

- Zattoni Paolo, nata a Verona il giorno 14 marzo 1953, residente a Verona, Via Francesco Emilei n. 9,

C.F. ZTT PLA 53C14 L781M.

F.to Michele Abrescia

F.to Stefano Dindo


F.to Carlo Franco

F.to Patrizia Martello

F.to Paolo Zattoni

F.to Marco Porceddu Cilione Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme
che si rilascia per uso fiscale
Verona, lì 24 Febbraio 2016



[Handwritten signature]